

LEGGI E DECRETI

Norme per l'esecuzione del Regio Decreto 23 Settembre 1923,
N. 2130.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il Testo Unico della Legge sull'emigrazione approvato con R. D. 13 novembre 1919, n. 2205 ;

Visto il Regio Decreto 23 settembre 1923, n. 2130, col quale si autorizzava il Ministro degli Affari Esteri ad emanare le norme necessarie per regolare l'esercizio delle funzioni del R. Commissario a bordo delle navi che trasportano emigranti, dei suoi aiuti ed assistenti, la installazione del rispettivo ufficio e delle cabine, ed a stabilire distintivi da portarsi dal R. Commissario stesso ;

Di concerto col Ministro della Marina ;

Sulla proposta del Commissario Generale dell'emigrazione ;

DECRETA :

Art. 1.

I Regi Commissari eserciteranno le funzioni stabilite della legge e dal regolamento sull'emigrazione, secondo le istruzioni che riceveranno dal Commissario Generale dell'emigrazione, il quale dispone anche le destinazioni d'imbarco dei Regi Commissari predetti.

Art. 2.

Il Comandante del piroscafo, appena possibile, presenterà al R. Commissario gli ufficiali di bordo coi quali dovrà avere rapporti per ragioni d'ufficio.

Il Comandante ordinerà alle persone addette, in conformità del regolamento, al servizio degli emigranti (capitano d'arme, capistiva, personale infermiere, cuochi, ecc.) di presentarsi al R. Commissario durante la visita e, nel caso che il R. Commissario

non abbia potuto parteciparvi, il detto personale si presenterà a lui non appena il piroscafo si metta in navigazione.

Saranno pure presentati al Comandante al R. Commissario, a mano a mano che verranno a bordo, sia in Italia sia nei porti esteri, i funzionari della Compagnia di Navigazione (vettore, capitano di armamento, direttore sanitario della Compagnia, ecc.), nonchè i funzionari stranieri dell'emigrazione o dell'immigrazione nei porti esteri che per qualsiasi motivo prendono rapporto col Comando.

Art. 3.

Sarà messa, occorrendo, a disposizione del R. Commissario una imbarcazione in pieno assetto, con bandiera nazionale, sia per il primo imbarco sia ogni volta che debba scendere a terra in Italia o all'estero per motivi di servizio.

Art. 4.

Al R. Commissario compete il trattamento della classe più elevata in ogni circostanza, salvo il disposto dell'art. 7 per quanto riguarda l'alloggio.

Egli a bordo dei piroscafi, sia nazionali che stranieri, prende posto alla mensa del Comandante ed, eccetto casi speciali, siede alla sua destra.

Nelle liste non ufficiali di bordo figurerà subito dopo il Comandante.

Art. 5.

In punto da stabilirsi in modo permanente e per quanto possibile distante dai locali di prima classe, sarà sistemato in un locale apposito e decorosamente arredato, l'Ufficio del R. Commissario, dove egli possa ricevere gli emigranti e qualsiasi altra persona che debba conferire con lui.

Sulla porta dell'Ufficio verrà apposta una targa, ben appariscente, colla scritta « *Ufficio del R. Commissario dell'Emigrazione* ».

Art. 6.

Il suddetto ufficio dev'essere sempre provveduto delle pubblicazioni, di cui alla *nota allegata* firmata dal Commissario generale dell'emigrazione, debitamente elencate e munite del timbro della nave; il R. Commissario le riceverà in consegna all'atto dell'imbarco e le riconsegnerà a viaggio finito.

I volumi pubblicati dal Commissariato Generale saranno provveduti dal R. Ispettorato del porto di armamento a richiesta della Compagnia; gli altri saranno forniti dalla Compagnia a proprie spese.

Art. 7.

Su ogni piroscalo sarà stabilita, per alloggio del R. Commissario, in modo permanente, una cabina convenientemente ampia e decorosamente arredata, con annessi il bagno ad acqua dolce calda e fredda e il W. C. comunicanti internamente. La ubicazione sarà determinata dalla Commissione di visita di idoneità.

Art. 8.

Il R. Commissario a bordo (ed a terra durante l'imbarco e lo sbarco degli emigranti) vestirà la uniforme ordinaria ed avrà all'occhiello della giacca ed al lato sinistro del petto il distintivo stabilito con decreto del Commissario Generale dell'emigrazione.

Se le funzioni di R. Commissario sono affidate a persona che non abbia obbligo di uniforme, questi dovrà indossare una giacca nera o bianca a secondo la stagione col distintivo di cui sopra al petto e cravatta nera. Porterà pure un beretto di marina.

Art. 9.

Speciali avvisi, ben visibili e situati in ogni dormitorio e nei punti più frequentati dagli emigranti, indicheranno l'ubicazione dell'Ufficio del R. Commissario, al quale essi si potranno rivolgere per informazioni, reclami, ecc., nelle ore dallo stesso avviso indicate.

Il R. Commissario avrà facoltà di fare affiggere in tabelle, il cui collocamento sarà determinato dalla Commissione di visita di idoneità, avvisi riguardanti il suo ufficio e da lui firmati.

Art. 10.

Qualora circostanze eccezionali lo esigano, il Commissario Generale dell'emigrazione potrà assegnare al R. Commissario un aiuto od assistente per tutto o parte del viaggio, od anche solo al porto di imbarco o sbarco. Questo sarà scelto, se uomo, nella persona di un sotto ufficiale di Marina o di un impiegato d'ordine del Commissariato d'emigrazione, se donna, nella persona di una infermiera diplomata dalle Scuole del Commissariato.

Il sotto ufficiale di Marina vestirà sempre in divisa; tanto egli che l'impiegato porteranno il distintivo del Commissariato.

Spetta all'aiuto od assistente il trattamento di 2^a classe.

Art. 11.

Quando non sia imbarcato un R. Commissario, il medico Direttore sanitario non deve redigere la relazione di cui all'art. 121 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, ma soltanto un resoconto som-

mario unico delle condizioni sanitarie e dei fatti più salienti occorsi durante la navigazione.

Art. 12.

In via transitoria, ai piroscafi nazionali ed a quelli esteri ammessi al servizio di emigrazione che abbiano già cabine attrezzate per il Commissario Regio, gli art. 5 e 7 del regolamento saranno applicati con tutti quei temperamenti che caso per caso sembreranno equi o necessari al Commissario Generale dell'Emigrazione.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti

Rome, 1° luglio 1924

MUSSOLINI — REVEL.

Registrato alla Corte dei Conti addì 19 Sett. 1925

Reg. N. 2 Fondo Emigr. fig. 59

firmato: BOCCALETTI.

Nota allegata degli stampati, delle pubblicazioni, dei mobili e degli oggetti a corredo dell'ufficio del R. Commissario.

A) — STAMPATI.

Libro dei reclami.

Moduli per la Relazione di viaggio.

Giornale di viaggio.

Moduli per rapporti sanitari.

» » contravvenzioni.

» » verbali di contravvenzioni di regolamento.

» » ricorsi alla Giurisdizione speciale per gli emigranti.

B) — PUBBLICAZIONI.

1. Leggi e regolamenti in vigore sull'emigrazione.

2. Codice per la Marina Mercantile e Regolamento.

3. Leggi e regolamenti concernenti il risparmio degli emigranti

4. Legge sul reclutamento militare.

5. Dizionario dei Comuni del Regno.

6. L'ultima Relazione Sanitaria.

7. Decreto dei noli del trimestre in corso.

8. Bollettino dell'emigrazione dell'anno in corso.

9. Ordinanze di Sanità recenti.

10. Quaderni, opuscoli, ecc., per gli emigranti.

11. Raccolta delle circolari del Commissariato Generale dell'emigrazione nell'ultimo biennio.

12. Elenco delle Società italiane di patronato e degli ospedali italiani all'estero.

per i paesi del Nord America :

13. Legge S. U. Nord Americana e legge del Canada sull'immigrazione, originale e traduzione, e sul trasporto dei passeggeri.

14. Guida dell'emigrante agli S. U. Nord America e al Canada.

15. Indicatore ferroviario S. U. d'America e Canada.

16. Vocabolario italo-inglese (le due parti).

17. Carte degli S. U. Nord America e Canada.

per i paesi del Sud America :

13. Legge argentina, e brasiliana sull'immigrazione

14. Guida dell'emigrante per l'Argentina, Uruguay, Brasile, ecc.

15. Vocabolario Italiano, Spagnolo, portoghese

16. Carta dell'America del Sud.

17. Indicatore ferroviario dei Paesi di destinazione.

Roma, 1° luglio 1924.

Il Commissario Generale dell'emigrazione
DE MICHELIS.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il R. Decreto 23 Settembre 1923, n. 2130 ;

Visto il Decreto Ministeriale 1° Luglio 1924, registrato alla Corte dei Conti il 19 Gennaio 1925, reg. II, F. E., fog. 59 col quale si dettano norme per regolare l'esercizio e le funzioni del R. Commissario a bordo delle navi che trasportano emigranti ;

Ritenuta l'opportunità di stabilire alcune disposizioni interpretative ed integrative del provvedimento predetto ;

Di concerto col Ministro della Marina e sulla proposta del Commissario Generale dell'emigrazione ;

DECRETA :

Art. 1.

L'imbarcazione di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 1° Luglio 1924 su citato sarà posta a disposizione soltanto quando il piroscafo non venga ormeggiato ad una banchina e l'ormeggio sia in località lontana dalla stazione marittima.

Art. 2.

Ogni Commissario Regio che posseda un'uniforme sarà tenuto ad indossarla permanentemente: ove invece ne sia sprovvisto dovrà portare al braccio una fascia tricolore alta dieci centimetri oltre a quanto è previsto nel 2° capoverso dell'art. 8 del Decreto Ministeriale 1° Luglio 1924 su citato.

Art. 3.

Gli avvisi di cui al primo comma dell'art. 9 del Decreto Ministeriale 1° luglio 1924 su menzionato saranno posti in numero di uno per ciascun dormitorio o gruppo di cabine e dovranno essere rimossi quanto non vi sia R. Commissario a bordo.

Le tabelle di cui al secondo comma dell'art. 9 predetto dovranno essere almeno quattro di cui due a prua-via e due a poppa-via.

Art. 4.

Il resoconto sommario redatto dal medico dirigente il servizio sanitario nel caso previsto dall'art. 11 del Decreto Ministeriale 1° Luglio 1924 su riportato, dovrà essere, alla fine del viaggio, consegnato al R. Ispettore dell'emigrazione del porto di arrivo.

Art. 5.

Il presente Decreto sarà sottoposto alla Corte dei Conti pe la sua registrazione.

Roma, li 5 Agosto 1925.

MUSSOLINI.

*Registrato alla Corte dei Conti addì 1° ott. 1925. Reg. N. 2,
Fondo Emigr., pag. 316 — BOCCALETTI.*

Regio Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2046 — Provvedimenti per il personale del Commissariato generale dell'emigrazione. (*Gazz. Uff.* 30 novembre 1925, n. 278).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge colla legge 17 aprile 1925, n. 473;

Considerata la necessità di provvedere ad un riordinamento del Commissariato generale dell'emigrazione ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e del Ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Gli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione, di qualunque categoria e grado, possono essere destinati a prestar servizio presso gli uffici periferici del Commissariato sia all'estero che all'interno, con decreto, rispettivamente, del Ministro per gli affari esteri e del Commissario generale dell'emigrazione.

Essi possono essere inviati con analogo provvedimento in missione temporanea all'estero o all'interno.

Art. 2.

Tutti i funzionari della carriera tecnica del Commissariato generale dell'emigrazione, oltre al servizio presso l'ufficio centrale, dovranno prestare un periodo di servizio, non inferiore a sei mesi, tanto negli ispettorati dell'emigrazione quanto negli uffici di zona e di confine.

Dovranno anche compiere un periodo di servizio, anche esso non inferiore a sei mesi, in uno degli uffici del Commissariato all'estero.

Art. 3.

I funzionari della carriera tecnica del Commissariato generale dell'emigrazione non possono essere scrutinati per la promozione al grado superiore se, oltre a possedere i necessari requisiti a norma delle disposizioni vigenti, non abbiano prestato la loro opera, nell'interesse del Commissariato, sia all'interno del Regno che all'estero, e ciò per un periodo di tempo che, a giudizio del Commissario generale, sia ritenuto sufficiente agli effetti della promozione stessa.

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per gli affari esteri, potranno emanarsi le norme necessarie per attuare, tra i funzionari della carriera tecnica del Commissariato generale dell'emigrazione, un regolare turno di avvicendamento negli ispettorati dell'emigrazione e negli altri uffici del Commissariato sia all'interno che all'estero.

Art. 5.

I posti attualmente vacanti e quelli che si renderanno vacanti entro il 30 giugno 1926 nei ruoli del Commissariato generale dell'emigrazione saranno coperti in conformità delle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 6.

I posti del grado 5° della carriera tecnica potranno essere conferiti, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado 6° della carriera stessa.

Art. 7.

I posti del grado 6° della carriera tecnica potranno essere conferiti, per merito comparativo, su designazione del Consiglio d'amministrazione, agli impiegati che nel grado immediatamente inferiore della stessa carriera abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio almeno.

In via eccezionale, uno dei posti del grado 6° della carriera tecnica potrà essere conferito, con decreto Reale, su proposta del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio dei Ministri, a persona idonea, anche estranea alla pubblica Amministrazione, che per conto del Commissariato generale dell'emigrazione abbia assolto, in modo soddisfacente, speciali incarichi all'estero in convegni internazionali ed al confine presso istituzioni di assistenza agli emigranti continentali in rappresentanza diretta del Commissariato stesso.

Art. 8.

I posti che dopo l'attuazione del disposto del precedente articolo restassero scoperti nel grado 6° della carriera tecnica, potranno essere conferiti mediante esame di concorso, a cui potranno essere ammessi funzionari laureati sia del Commissariato generale dell'emigrazione che delle altre Amministrazioni dello Stato i quali al 1° dicembre 1923, ricoprivano almeno il grado 7° del gruppo A e che, alla data del presente decreto, contino non meno di 12 anni complessivi di servizio di ruolo.

Le norme relative al concorso predetto, verranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Commissario generale dell'emigrazione.

Art. 9.

I posti del grado 7° della carriera tecnica potranno essere conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri:

- a) a funzionari laureati appartenenti al gruppo A nei

ruoli del Commissariato generale dell'emigrazione che, a giudizio del Commissariato generale, abbiano dato prova di possedere speciale attitudine ad esercitare le funzioni del grado predetto;

b) a funzionari laureati, appartenenti ai ruoli del gruppo A delle Amministrazioni centrali dello Stato i quali superino un esame di concorso da bandirsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Commissario generale per l'emigrazione.

All'esame di concorso di cui alla lettera precedente potranno anche essere ammesse persone estranee alla pubblica Amministrazione, munite di laurea, le quali abbiano assolto, in modo soddisfacente, speciali incarichi per conto del Commissariato generale dell'emigrazione e che posseggano gli altri requisiti che saranno determinati con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Art. 10.

Per coprire i posti attualmente vacanti nel grado 7° della carriera amministrativa, il Ministro per gli affari esteri potrà, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, trasferirvi dalla carriera di ragioneria, funzionari dello stesso grado, i quali, a giudizio del Commissariato generale dell'emigrazione, abbiano dato prova di possedere speciali attitudini amministrative.

I posti che rimanessero vacanti o si rendessero tali dopo il termine di cui al precedente comma, saranno conferiti, per merito comparativo, agli impiegati dei gradi 8° e 9° della carriera amministrativa su designazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 11.

I posti del grado 6° della carriera amministrativa saranno conferiti, per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado immediatamente inferiore della carriera stessa che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio nel grado 7° delle carriere del Commissariato generale dell'emigrazione.

Art. 12.

Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto il Ministro per gli affari esteri potrà conferire uno dei posti del grado 8° della carriera di ragioneria, ad un funzionario scelto fra il personale appartenente al gruppo A delle Amministrazioni dello Stato e che, a giudizio del Commissario generale dell'emigrazione, abbia dato prova di possedere speciali attitudini a coprire il posto medesimo.

Art. 13.

I posti dei gradi 6° e 7° della carriera di ragioneria saranno conferiti, per merito comparativo, agli impiegati del rispettivo grado immediatamente inferiore, dello stesso ruolo, su designazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

I posti del grado 8° della carriera amministrativa e di quella di ragioneria saranno conferiti, per merito comparativo, agli impiegati del grado immediatamente inferiore del rispettivo ruolo, su designazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

I posti del grado 9° della carriera amministrativa e di quella di ragioneria saranno conferiti, per esame di concorso, tra gli impiegati del grado immediatamente inferiore, secondo le norme da emanarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Commissario generale dell'emigrazione.

I posti dei gradi dal 9° al 12° nel ruolo del personale appartenente al gruppo C saranno conferiti, per merito comparativo, agli impiegati del rispettivo grado immediatamente inferiore, dello stesso ruolo, su designazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

I posti del primo grado della carriera amministrativa (11°), di ragioneria (11°) e d'ordine (13°) saranno coperti mediante pubblici esami di concorso secondo le norme da emanarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Commissario generale dell'emigrazione.

Art. 17.

Prima di bandire i concorsi di cui al precedente articolo, il Ministro per gli affari esteri potrà conferire un posto del grado 13° della carriera d'ordine ad un agente subalterno del Commissariato generale dell'emigrazione scelto fra gli ex combattenti, il quale, a giudizio del Commissario generale abbia dato prova di possedere speciali attitudini pratiche a disimpegnare mansioni d'ordine.

Art. 18.

Non oltre il 30 giugno 1926 il Ministro per gli affari esteri, sentito il Commissario generale dell'emigrazione, potrà, con suo decreto, diversamente ripartire fra le due carriere amministra-

tiva e tecnica del Commissariato generale dell'emigrazione, gli impiegati dei gradi 6° e 7° che ad esse già risulteranno assegnati alla data del predetto decreto.

Art. 19.

Nelle città di Ventimiglia, Torino, Bardonecchia, Milano, Udine e in quelle altre che fossero determinate per decreto Reale, sarà istituito un ufficio dell'emigrazione a cui sarà preposto un funzionario dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione.

Tali uffici vigileranno alla tutela ed all'assistenza degli emigranti in partenza o di ritorno, uniformandosi alle istruzioni del Commissariato predetto.

Art. 20.

L'indennità di carica spettante a norma dell'art. 35 del regolamento approvato con R. decreto 6 marzo 1913, n. 849, e cumulabile con ogni altra indennità, è estesa ai funzionari di cui al precedente articolo, nonchè agli ispettori ed ai vice-ispettori dell'emigrazione nei porti di Genova, Napoli, Palermo, Messina, Trieste e Fiume ed in quegli altri ove fossero istituiti a norma dell'art. 5 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, succitato.

Art. 21.

In esecuzione del secondo comma dell'art. 1 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 169, il Ministro per gli affari esteri, sentito il Commissario generale dell'emigrazione, promuoverà un decreto Reale per determinare le norme relative all'assunzione, al servizio ed alla retribuzione ;

a) del personale avventizio o straordinario che si rendesse necessario per i servizi sia centrali che periferici del Commissariato ;

b) del personale tecnico di cui all'ultimo comma dell'articolo 66 del testo unico della legge sull'emigrazione citato nelle premesse :

c) degli addetti e dei corrispondenti dell'emigrazione all'estero ;

d) dei delegati provinciali dell'emigrazione, degli aiuti delegati, o in mancanza di questi, delle dattilografe e degli agenti previsti dall'art. 3 del R. decreto 19 luglio 1923, n. 1686 ;

e) dell'ispettore centrale e degli ispettori regionali dell'emigrazione previsti dal secondo comma dell'art. 1 del decreto

citato alla lettera precedente, il numero dei quali potrà essere rispettivamente portato a due e a sei;

f) dei sorveglianti dell'emigrazione, i quali, in conformità delle disposizioni vigenti vanno equiparati agli agenti di polizia giudiziaria per gli atti riguardanti le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione e per tutto ciò che rientra nei limiti del servizio cui essi sono destinati.

Il personale di cui alle lettere precedenti, già assunto in servizio o da assumersi, sarà regolato mediante contratti individuali, a tempo o a cottimo, da eseguirsi nell'interno del Regno o all'estero.

Art. 22.

L'indennità di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 169, è cumulabile con eventuali indennità di missioni. Essa spetta anche al segretario della Commissione centrale dell'emigrazione, ferma sempre restando la disposizione dell'art. 57, ultimo comma del testo unico della legge sull'emigrazione su menzionata.

È confermato, nei riguardi del Commissario generale dell'emigrazione, il decreto Ministeriale 1° gennaio 1920, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile successivo al registro 1, fondo emigrazione, foglio 51.

Art. 23.

Entro il 31 dicembre 1926 con decreto Reale su proposta del Ministro per gli affari esteri, verranno organicamente raccolte ed opportunamente integrate tutte le norme relative al riordinamento ed alle carriere del personale di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione.

Art. 24.

Il Ministro per gli affari esteri, sentito il Commissario generale dell'emigrazione, provvederà a disciplinare quanto si riferisce alla preparazione di conferenze o riunioni internazionali e alla partecipazione ad esse da parte di funzionari del Commissariato generale dell'emigrazione.

Art. 25.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto il quale avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle
finanze (R. decreto 10 ottobre
1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 novembre 1925. Atti del Governo, registro 242, foglio 199. — GRANATA.

Regio Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047. — Provvedimenti per la dispensa dal servizio del personale del Commissariato generale dell'emigrazione. (*Gazz. Uff.*, 30 novembre 1925, n. 278).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di procedere ad una revisione del personale del Commissariato generale dell'emigrazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la dispensa dal servizio degli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione è costituita una Commissione presieduta dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e composta del Commissario generale dell'emigrazione, di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti e di un funzionario della carriera diplomatica con grado non inferiore a Ministro plenipotenziario. Le funzioni di segretario sa-

ranno affidate ad un funzionario del Commissariato generale dell'emigrazione designato dal Commissario generale.

La Commissione, entro il 31 dicembre 1925, presenterà le sue conclusioni al Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri per la definitiva approvazione.

Con Nostro decreto saranno designati i membri della Commissione predetta.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente sulla base degli stati di servizio relativi alla carriera dei singoli impiegati e sulla scorta di ulteriori indagini a cui eventualmente ritenga di procedere, proporrà la dispensa dal servizio degli impiegati di ogni grado e categoria i quali non siano riconosciuti idonei al servizio per uno o più dei seguenti motivi:

- a) salute;
- b) incapacità;
- c) scarso rendimento di lavoro;
- d) indisciplina;
- e) sistematica negligenza nell'adempimento dei lavori di ufficio o nei rapporti coll'Amministrazione centrale;
- f) deficienza di attitudini a coprire il proprio ufficio con pieno profitto dell'Amministrazione.

La dispensa dal servizio sarà disposta con decreto Reale su proposta del Ministro per gli affari esteri.

Art. 3.

Entro il termine di cui all'art. 1, con decreto Reale, saranno dispensati dal servizio gli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione quale che sia il loro grado o categoria i quali alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* abbiano compiuto 60 anni di età ovvero 35 anni di servizio comunque prestati nell'Amministrazione civile.

Tale disposizione non si applica al personale subalterno del Commissariato predetto.

Art. 4.

Contro i provvedimenti di dispensa dal servizio non è ammesso alcun gravame.

Art. 5.

Con decreto reale su proposta del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione, potranno essere dispensati dal servizio gli impiegati del Commissariato generale

dell'emigrazione che ne facciano domanda entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 6.

Gli impiegati dispensati dal servizio a norma dei precedenti articoli sono ammessi a liquidare la pensione che a loro compete a termine delle disposizioni vigenti e delle norme seguenti.

Nel computo del servizio complessivo si considerano utili tutti gli anni riscattati con regolare decreto o da riscattarsi all'atto della dispensa dal servizio.

Gli impiegati che abbiano meno di venti e più di cinque anni di servizio avranno diritto ad un'indennità pari ad un dodicesimo dell'ultimo stipendio per ogni anno di servizio nei casi indicati dall'art. 2 del presente decreto e ad un ottavo dell'ultimo stipendio parimenti per ogni anno di servizio, nel caso previsto dall'art. 3 qualora l'impiegato dispensato non abbia ancora conseguito il diritto a liquidare la pensione.

Agli impiegati che abbiano meno di cinque anni di servizio sarà corrisposta un'indennità pari ad un mese dell'ultimo stipendio per ogni anno o frazione di anno di servizio.

Agli impiegati indicati nei precedenti commi sarà inoltre indistintamente corrisposta un'indennità pari a sei mesi dello stipendio goduto all'atto della dispensa dal servizio.

Le indennità di cui al presente articolo sostituiscono ad ogni effetto quelle stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e da qualsiasi altra disposizione.

Agli impiegati dispensati dal servizio a norma dell'art. 3 del presente decreto, i qualientino almeno 35 anni di servizio sarà liquidata una pensione pari ai quattro quinti della media degli stipendi effettivamente ed integralmente percetti nell'ultimo biennio di servizio attivo, fermo il disposto del primo comma dell'art. 10 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

A coloro i qualientino meno di 35 anni di servizio, sarà computato un aumento di 5 anni sul servizio utile a pensione, tanto agli effetti del compimento del periodo minimo necessario per conseguire il diritto al trattamento di riposo, quanto ai fini della liquidazione degli assegni.

Per gli impiegati dispensati in base al precedente art. 2 i benefici di cui ai due ultimi commi del presente articolo, non potranno essere assegnati che previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione.

Art. 7.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto, il quale avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle
finanze (R. decreto 10 ottobre
1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 200. — GRANATA.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Rettifiche agli Elenchi del Personale pubblicati in data 1° maggio 1925.

- Pag. 10:* Bevilacqua Michele \clubsuit^1 , $\otimes^{1916-17}$, \textcircled{U} , \textcircled{V} , *invece di* [Bevilacqua Michele $\otimes^{1916-17}$, \textcircled{U} , \textcircled{V} .
- » 12: Tomezzoli Umberto, uff. \clubsuit , comm. \clubsuit ; *invece di* Tomezzoli Umberto, \clubsuit , comm. \clubsuit .
- » 12: Di Palma Castiglione nob. Guglielmo, \clubsuit , comm. \clubsuit , $\otimes^{1915-16-17-18}$, \textcircled{U} , \textcircled{V} *invece di* Di Palma Castiglione nob. Guglielmo, \clubsuit , comm. \clubsuit .
- » 12: Rostagno Domenico \otimes^{1915} , \textcircled{U} , \textcircled{V} , uff. \clubsuit , comm. \clubsuit , *invece di* Rostagno Domenico \otimes^{1915} , \textcircled{U} , \textcircled{V} , \clubsuit , comm. \clubsuit ; data di entrata in carriera 18 ag. 1904 *invece di* 1 sett. 1905.
- » 18: Ruocco Vincenzo, $\otimes^{1915-16}$, \textcircled{U} , \textcircled{V} , \clubsuit *invece di* Ruocco Vincenzo, \clubsuit .
- » 18: Grimaldi Benedetto, \otimes^{1915} , \textcircled{U} , \textcircled{V} *invece di* Grimaldi Benedetto.
- » 18: Majetta Pietro \clubsuit^1 , $\otimes^{1915-16-17}$, \textcircled{U} , \textcircled{V} *invece di* Majetta Pietro, data di nascita 21 dic. 1879 *invece di* 21 dic. 1877.

Rettifiche ad Atti di Amministrazione.

A pag. 122 del Bollettino dell'Emigrazione N. 1, anno 1925, al 17° rigo, in luogo di: 1° febbraio 1925 leggesi 1° febbraio 1924.

CIRCOLARI

CIRCOLARE 1° OTTOBRE 1925, N° 71.

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno
e per conoscenza :

Ai RR. Ispettori dell'emigrazione

Ai Delegati Provinciali ed agli Uffici di assistenza agli emigranti nel Regno.

OGGETTO

Passaporti per la Francia

Il Governo della Repubblica francese, in vista dell'eccessivo numero di merciai ambulanti e commercianti girovaghi di ogni specie che si presentano giornalmente alle frontiere ha impartite severe disposizioni alle Autorità dei Dipartimenti interessati, affinché sia vietato l'accesso nel territorio della Repubblica alle suddette categorie di stranieri, ove non siano in grado di comprovare la continuità della loro residenza in Francia, oppure non siano in possesso di un contratto di lavoro o di arruolamento

In conseguenza, questo Commissariato generale dispone che, d'ora innanzi, non siano più rilasciati passaporti ai venditori ambulanti di qualsiasi specie, qualora essi non comprovino di avere stabilito residenza in Francia od offrano i requisiti richiesti per chi emigra in quella Repubblica a scopo di lavoro.

Raccomando alle SS. LL. la scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui sopra allo scopo di evitare ai detti emigranti le inutili spese ed il disagio di un viaggio senza alcun risultato. —
DE MICHELIS.

CIRCOLARE 30 OTTOBRE 1925, N° 70 bis.

Ai RR. Consolati d'Italia nelle Americhe.

OGGETTO

Riservisti.

Molti connazionali venuti nel Regno per presentarsi alle armi durante la guerra e di poi ritornati al luogo di loro residenza, lamentano di non aver ricevuto, all'atto del riespatrio, lo speciale attestato istituito dal Ministero della Guerra per i « riservisti » che accorsero all'appello della Patria in armi, sfidando le insidie delle navi nemiche.

Il predetto Ministero, all'uopo interessato, ha testè fatto conoscere di essere disposto a rilasciare il certificato di cui trattasi a coloro che ne sono sprovvisti, purchè facciano pervenire al Ministero

pel tramite delle Autorità Consolari od altrimenti, apposta domanda in carta semplice.

In detta domanda è sufficiente che siano fornite le esatte generalità del richiedente e sia anche indicato il Distretto Militare cui egli appartiene, il Corpo in cui prestò servizio e, possibilmente, la data precisa del suo ritorno in Italia e quella del riespatrio.

Si prega la S. V. di voler portare a conoscenza dei connazionali residenti in codesta circoscrizione quanto precede, affinché chiunque ritenga di avere diritto al certificato in questione possa presentare la propria domanda al Ministero della Guerra — (Direzione Generale Leva, Sottufficiali e Truppa). — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 10 NOVEMBRE 1925, N. 73.

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione

Agli Ispettorati di Napoli e Trieste e al Sig. Capo Servizio di Udine.

OGGETTO

Corsi professionali.

Nell'esaminare le fotografie dei vari Corsi Professionali, istituiti da questo Commissariato Generale, alle quali riferivasi la mia circolare del 31 agosto u. s., n. 61, ho dovuto notare che non tutti i Sigg. Delegati Provinciali hanno compreso lo scopo di quella riproduzione fotografica. Molti, infatti, si sono limitati ad inviarmi la pura e semplice fotografia in gruppo degli allievi e degli insegnanti. Ora non è questo ricordo a cui io specialmente tenga; io volevo e voglio che rimangano fissati e ordinati l'immagine delle nostre scuole in azione e i loro prodotti, quando sia del caso, in modo da dare all'osservatore l'idea dell'attività complessa e del criterio direttivo di questo Commissariato Generale per qualificare nei diversi rami professionali la nostra mano d'opera emigrante.

La S. V. per tanto si atterrà a queste istruzioni:

a) Le fotografie avranno un formato unico di cm. 24 × 30; nel caso in cui sia impossibile eseguirle in questo formato, mi saranno inviate le lastre negative per l'ingrandimento;

b) Ogni fotografia sarà inviata in tre copie, non montate su cartoncino;

c) Le fotografie saranno tirate in carta non lucida per l'eventuale riproduzione foto-meccanica;

d) Almeno una fotografia dovrà rappresentare il pezzo d'arte completo, le altre riprodurranno i particolari della lavorazione;

e) Si avrà cura di dare possibilmente anche un'idea del cantiere o del laboratorio, per dimostrare l'importanza delle applicazioni pratiche dell'insegnamento.

La prego di accusarmi ricevimento di questa circolare. — DE MICHELIS.

BIBLIOGRAFIA

PLATANIA GIUSEPPE. — « La nostra Guerra » con prefazione di Amedeo Giannini, Roma, 1925.

L'Istituto Cristoforo Colombo ha testè accresciuta la collana delle sue pubblicazioni con un volume illustrato di Giuseppe Platania, intitolato « La nostra guerra », dedicato « A Benito Mussolini, Restauratore della Vittoria », e preceduto da una prefazione di Amedeo Giannini.

A ben caratterizzare l'indole e gli scopi dell'opera, designata come meritevole di metà del secondo premio, nel concorso bandito dal Commissariato generale dell'emigrazione, nel 1923, per un libro di storia della nostra guerra, intesa a far conoscere ai nostri emigranti il notevole contributo dato dall'Italia nel conflitto mondiale, riportiamo testualmente, dall'accennata prefazione, il giudizio del Giannini, che fu anche uno dei componenti la Commissione giudicatrice del concorso :

« Il lavoro del Platania, in forma piana e chiara, si rende accessibile alle masse, e, mentre espone ampiamente le vicende belliche, tiene largo conto del concorso che gli italiani all'estero dettero alla guerra nazionale col sangue, con le opere, coi risparmi, e specialmente pone in rilievo il contributo degli italiani raccolti in larghe masse nelle due Americhe ».

SLAYO ACHILLE. — *Per la propaganda igienica. Scuola ed Igiene.* — Editore G. B. Paravia.

Questo pregevole lavoro del Prof. Slavo, benchè dedicato ai maestri elementari, è raccomandabile a tutte le persone che si occupano della educazione ed istruzione dei fanciulli e dei giovani, e specialmente dei soldati, dei marinai ed anche degli emigranti, perchè nessun libro più di questo potrebbe adatto a rifare le generazioni.

Il prof. Slavo si interessa molto della scuola che vorrebbe salubre e ben governata, con abitudini di pulizia e di igiene.

Le nozioni di igiene sono esposte in questo libro con uno stile piano, attraente e con espressioni semplici ed alla portata di tutte le intelligenze.

Il libro è materiato di capitoli sulla igiene in generale con applicazioni pratiche ; e così l'A. tratta dell'acqua potabile, dei microbi, delle importanze della pulizia personale e della casa che si abita, della educazione fisica. Seguono capitoli sul lavoro manuale e sulle norme igieniche che lo devono regolare ; sull'esame fisico degli scolari per la capacità respiratoria, la

vista, l'udito, la dentatura, ecc. Alcune pagine sono dedicate pure a Jenner, a Behring, a Pasteur, per divulgare le interessanti loro scoperte. Due capitoli destinati alla Botanica ed alla Zoologia sono specialmente importanti. E così pure quello intitolato « *Uno sguardo in cucina* ». Vi sono trattate ancora norme pratiche per difendersi dal colera e dalla tubercolosi, ed un capitolo concerne la igiene collettiva.

Il libro finisce con un *decalogo della igiene* — che sarebbe interessante venisse diffuso ovunque sono collettività, nelle scuole, nelle officine, sulle navi, nelle caserme, ecc., ecc.

VICICH M. — *La condizione giuridica degli stranieri nella Russia dei Sovieti* (Studio editoriale per la Russia, Milano, 1925). — È il primo volumetto di una *Collezione di studio e di propaganda dell'Istituto economico italiano per la Russia* ed espone in limpido prospetto la condizione giuridica degli stranieri nella Russia dei Sovieti, fornendo un complesso di notizie di notevole interesse culturale e pratico.
